

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1871**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLESI, CONCETTI, DE COCCI, TOZZI CONDIVI***Annunciata il 9 novembre 1955*

Provvidenze a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1955  
nelle provincie di Macerata e di Ascoli Piceno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella prima decade del mese di ottobre 1955, si sono abbattuti sui territori delle provincie di Macerata e di Ascoli Piceno nubifragi di estrema violenza, arrecando notevolissimi danni sia alle opere pubbliche che ai beni privati.

La violenza e l'intensità delle piogge hanno determinato specialmente nei bacini dei fiumi Potenza, Chienti, Tenna, Aso e Tronto, un'onda di piena di altezza mai verificatasi, sì da invadere zone agricole e borgate, distruggendo o seriamente danneggiando raccolti e numerosi fabbricati di abitazione.

Molte strade provinciali e comunali sono state interrotte, sia per il cedimento di manufatti, sia per vasti franamenti, sia, addirittura, per il crollo di alcuni ponti.

Nella città di Tolentino, ad esempio, opifici sono stati invasi dalle acque che hanno distrutto materiali in deposito e danneggiato gravemente i macchinari. E così a Montefortino, specie al Santuario dell'Ambro, e lungo la fascia costiera.

Particolarmente gravi sono stati i danni arrecati dalle alluvioni nei bacini montani, dove è indispensabile procedere all'immediato ripristino delle opere idrauliche di difesa.

I danni predetti sono complessivamente valutati in lire 1.300.000.000.

\* \* \*

Si rende pertanto necessario un pronto ed adeguato intervento da parte dello Stato per il ripristino delle opere pubbliche e per la concessione di contributi per la riparazione e ricostruzione di proprietà private.

A tale scopo tende la presente proposta di legge, che mira ad estendere alle provincie di Macerata e di Ascoli Piceno, colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1955, le stesse provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, e 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle zone colpite dalle alluvioni del 1951; provvidenze che, con la legge 9 agosto 1954, n. 636, vennero già estese ad altre regioni del territorio nazionale colpite dalle alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le provvidenze, disposte negli articoli da 1 a 5 compreso, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, sono estese alle zone delle provincie di Macerata e di Ascoli Piceno, colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1955. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000.

### ART. 2.

Le provvidenze, disposte dagli articoli da 1 a 4 e da 9 a 13 compresi, della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle località delle provincie di Macerata e di Ascoli Piceno colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1955. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

### ART. 3.

Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati ne abbiano data preventivamente notizia agli Uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

### ART. 4.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con la riduzione di lire 1.300.000.000 del capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.